

stesso piano la libertà di religione e la libertà di coscienza, tenendo conto anche del fatto che la legge si occupa delle religioni come corpo storico e sociale. La libertà di coscienza è un fatto eminentemente personale, la coscienza non è collettiva, quindi in una legge riguardante il fenomeno religioso non può avere spazio. La libertà di coscienza può riguardare fenomeni assai diversi dal fatto religioso, se penso che la prima volta in cui essa è stata considerata nella legislazione occidentale è stato riguardo ai quaccheri inglesi ed al servizio militare (che non è in sé questione fondamentalmente religiosa) devo arguire che la libertà di coscienza riguarda atteggiamenti individuali. Per tale motivo, mentre posso comprendere un diritto individuale all'ateismo, non posso accettare che l'ateismo venga riconosciuto in qualche forma come un corpo religioso. Un corpo religioso ateistico era presente nei *gulag*, pertanto ritengo sia offensivo mettere le religioni sullo stesso piano degli atei. L'ateismo è la negazione delle religioni, ma non è esso stesso una religione, a meno che non diamo alla religione un significato interamente diverso da quello attribuito finora. A mio avviso questa legge sarebbe fuori dal nostro sistema costituzionale.

Come sapete il nostro sistema costituzionale affronta la materia religiosa in due articoli della Costituzione: l'articolo 7 e l'articolo 8. Evidentemente, l'articolo 7 è particolarmente importante perché protegge i Patti Lateranensi in modo costituzionale, anche senza trascriverli nella Costituzione, stabilendo, come disse allora il relatore di quell'articolo, il principio che una revisione dei Patti in modo bilaterale non comporta revisione costituzionale, il che equivale a dire che in caso contrario è necessaria una revisione costituzionale. Pertanto la posizione della Chiesa cattolica è di rilevanza costituzionale e mostra quel principio che il nostro costituente ha riconosciuto il ruolo storico della Chiesa cattolica in Italia conferendogli una protezione diversa da quella data alle altre religioni. Questo è il punto fondamentale del nostro sistema costituzionale. Infatti, il

successivo articolo 8, pur riconoscendo uno statuto anche alle altre confessioni religiose, non le pone però su un piano di uguaglianza alla religione cattolica: esso afferma che le altre religioni sono egualmente libere, ma non eguali. Sicché il nostro Stato, attraverso il concordato, riconosce il ruolo della Chiesa cattolica nella società italiana e, conseguentemente, le conferisce uno statuto protetto costituzionalmente, sicché parificare di fatto tutte le altre religioni a quella cattolica estendendo loro ciò che è stato stabilito per essa contraddice il sistema storico positivo del nostro diritto costituzionale. Difatti anche l'articolo 8 è in un certo qual senso un'estensione del modo cattolico alle altre confessioni, perché presuppone una prassi tipica della Chiesa cattolica, cioè il concordato; in realtà nessuna altra chiesa al di fuori di quella cattolica conosce i concordati, cioè le intese bilaterali.

In nessun paese esiste il sistema concordatario come sistema principe, e la libertà delle altre confessioni non è vista come partecipazione a un accordo bilaterale in forma concordataria. Il sistema concordatario è invece previsto dalla nostra Costituzione e il progetto di legge in questione si propone di variarlo. Intanto posso dire che si tratta di un progetto di carattere ideologico e lo si vede anche dai numerosi articoli di carattere generale che lo fanno apparire simile ad una legge costituzionale; inoltre, il punto fondamentale contrario allo spirito, al senso, ma anche alla lettera della nostra Costituzione è il fatto che essa compie un atto opposto al principio generale dell'intesa. La Costituzione italiana riconosce il principio fondamentale che l'accordo con le religioni è stabilito pattizialmente, invece, curiosamente, questo progetto di legge è stabilito con un atto giurisdizionalista, che determina la forma senza avere un negoziato o un consenso; per usare un'espressione famosa abbiamo la « Repubblica sacrestana », che decide, come i Borboni o gli Asburgo, di governare il numero delle candele. Questo mi sembra il difetto fondamentale di impianto della legge, e mi meraviglia che nasca da un Governo di

centro-destra, perché non esprime, ad esempio, le posizioni stabilite dal Partito popolare europeo, che ancora recentemente ha riconosciuto il valore dell'elemento cristiano nella storia europea, proponendosi di introdurlo anche nella Carta costituzionale europea.

Veniamo ai punti determinati. In realtà, noi oggi viviamo una situazione religiosa singolare, in cui il fondamento del sistema concordatario, dettato dagli articoli 7 e 8 della Costituzione è sempre utile, ma si trova di fronte ad un frammentarsi delle formazioni religiose, che hanno varie forme e che possono essere incompatibili con l'elemento giuridico della Costituzione italiana. Come si sa, ad esempio, la Repubblica federale tedesca ha proibito, nonostante le proteste americane, la chiesa di Scientology; esistono le sette sataniche ed un frammentarsi delle religioni in corpi non compatibili con l'ordinamento civile italiano. Se dovessimo pensare che ogni forma che si autodefinisce religiosa rientra nel titolo di persona giuridica, ci troveremmo a dover riconoscere la pretesa della personalità giuridica in corpi religiosi che non hanno alcuna affinità con l'ordinamento civile.

Il Consiglio di stato può semplicemente « sminare » lo statuto formale della società, ma è compito del legislatore, come lo è stato del costituente, determinare il contenuto del fatto religioso. Mentre si ha una negazione oggettiva del sistema di riconoscimento storico delle religioni, si ha una negazione contestuale del diritto dello Stato di difendersi dalle religioni. È curioso, ma il progetto di legge in oggetto non è né laicista, né laico, né confessionale: è un pasticcio. Non trovo un aggettivo per definirlo, se non quello della Repubblica sagrestana, perché nuoce alla Chiesa e nuoce allo Stato. Mi domando come mai sia giunta alla discussione del Parlamento italiano un tale progetto di legge.

Alcuni aspetti sono singolari, come ad esempio quello che affida al giudice la decisione sui figli, che tocca anche il diritto di famiglia; non vorrei però, soffermarmi, sui particolari del disegno di

legge perché è il suo impianto ad essere contrario al sistema costituzionale, fondandosi sui principi dell'eguaglianza tra le religioni, che limita la sovranità della Costituzione e nuoce al carattere concordatario dello Stato, in un momento in cui le religioni possono essere pericolose. Abbiamo varato una pessima legge sulle sette: vorrei sapere come si compongono le diverse leggi, adesso che il Consiglio di Stato deve decidere se si tratta di una setta o di una religione.

Domani sarà possibile dire, poiché accade in Francia, che Oriana Fallaci, che ha parlato male dei musulmani, lede i diritti dell'uomo? Questo è evidentemente singolare, in una legislazione per cui la critica alla religione può diventare reato perché diventa razzismo. Si tratta di una possibilità che la legge sulle sette lascia aperta: essa tende ad escludere alcuni aspetti, mentre quella sulla libertà religiosa tende ad includerli tutti. Rilevo una contraddizione del legislatore.

Un nodo particolare, come noto, riguarda l'Islam, che è cosa assai diversa dalla religione: non possiamo far entrare nello schema concordatario una religione come l'Islam, che non conosce lo Stato e la Chiesa. Essa non conosce né un'istituzione statale né una ecclesiastica: è aistituzionale. Nel caso islamico, manca quella dimensione fondamentale che costituirebbe un sistema di riconoscimento, cioè l'esistenza di un soggetto religioso autorevole, che riconosca autorità allo Stato che ha di fronte. Infatti, se dovesse essere stipulato un accordo, nessun *ulema* lo sottoscriverà: lo sottoscriveranno, eventualmente, islamici che non hanno un incarico di insegnamento religioso. In questo caso, mancano i presupposti dell'intesa, perché la responsabilità della parte islamica non esiste. Il Consiglio di Stato potrebbe esaminare lo statuto di qualche organizzazione islamica e trovarlo regolare; date le differenze dei gruppi islamici, avremo molte richieste.

Il dato fondamentale riguarda il fatto che l'Islam non esiste come soggetto giuridico e non è persona giuridica, perché non è nella sua concezione esistere in

questa forma, dato che non possiede l'idea dello Stato e del diritto. Gli Stati musulmani sono poteri di fatto, vengono conferiti per male minore, in attesa che giunga un califfo, ma non sono riconosciuti come legittimi.

Il sistema islamico è incompatibile con il sistema statuale occidentale: il dissidio può essere evidentemente risolto sul piano religioso individuale, ma non in un sistema in cui il corpo religioso, che non esiste come corpo istituzionale, venga riconosciuto come corpo istituzionale dallo Stato in un'intesa.

Inoltre, bisogna sapere bene cosa sono le moschee e non paragonarle a chiese. Esse sono più assimilabili a sezioni di partito che non a chiese, perché nell'Islam non esiste la preghiera individuale, ma solo quella collettiva; la predica dell'*imam* del venerdì è una predica dell'Islam al mondo, che nel nostro contesto è politica, al punto che in paesi autoritari, ma avversi al terrorismo islamico come l'Egitto, le prediche del venerdì sono sorvegliate dalla polizia. Nel diritto islamico, ciò che è dato ad una moschea appartiene per sempre all'Islam, ed esistono problemi delicati con i religiosi che hanno concesso beni ecclesiastici per l'edificazione di moschee.

Sorprende la grande ignoranza che esiste riguardo alla concezione generale dell'Islam, la sua radicale differenza non semplicemente con il Cristianesimo, ma soprattutto con la tradizione civile e laica dell'Occidente, perché non possiede il concetto di Stato e neanche quello di diritto. Il diritto è solo quello dettato dal Corano e non esistono diritti umani: la dichiarazione dei diritti umani negli Stati arabi si fonda sul Corano e rappresenta un riconoscimento solo per i musulmani.

Abbiamo una tale discrasia che, in questo momento, pensare ad un patto con associazioni islamiche, mi sembra una negazione totale dell'insieme del nostro diritto che, come ho detto, si fonda invece sul sistema tradizionale, che nei paesi cattolici è lo schema concordatario.

In Francia il sistema è fondato sulla pura laicità, che è altra cosa: non esiste un

riconoscimento specifico islamico, al punto che qualcuno ha combattuto lo *chador* nelle scuole.

La mia obiezione, dunque, non riguarda singole parti del progetto di legge, ma una legge statalista, giurisdizionalista, difforme dalla lettera e dallo spirito della Costituzione e, secondo me, difforme dello spirito con cui si è proposto al paese il Governo che la presenta.

PRESIDENTE. Ringrazio don Gianni Baget Bozzo. Do la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre domande e formulare osservazioni.

FEDERICO BRICOLO. Vorrei complimentarmi con don Gianni Baget Bozzo per la chiarezza della sua esposizione e vorrei rivolgergli una domanda, dal momento che si tratta di uno studioso del mondo islamico. Sappiamo che, in questo momento, nel nostro paese e in tutta Europa, i fondi che servono per finanziare i centri islamici e la costruzione di moschee giungono, in gran parte, dall'Arabia Saudita e dalla setta *wahhabita*, che riesce ad introdurre nei centri islamici e nelle moschee *imam* che diffondono queste teorie.

Vorrei chiedere al professore Baget Bozzo se possa rappresentare in modo sintetico il pensiero *wahhabita* in Arabia e nel mondo.

ELENA MONTECCHI. Ho ascoltato con attenzione l'intervento del professor Baget Bozzo. In Commissione stiamo discutendo in merito ad un disegno di legge e non delle molteplici concezioni culturali e religiose dell'Islam. Lei, professore, ha espresso un giudizio anche sul Governo che ha presentato il disegno di legge ed io, in qualità di esponente dell'opposizione, svolgo il mio lavoro, ma solitamente, durante le audizioni, non ascoltiamo giudizi politici sui testi.

Lei, professore, ha considerato come nucleo fondamentale della sua osservazione alcuni punti cardine. Uno di questi riguarda il riconoscimento storico della religione cattolica e la possibile messa in discussione del carattere concordatario

dello Stato, che lei fa risalire agli articoli 7 ed 8 della Costituzione, fornendo un'interpretazione « statica ». Infatti, le sentenze della Corte costituzionale e l'espressione religiosa degli italiani si sono sviluppate anche al di fuori della religione cattolica (io stessa appartengo ad una famiglia che non è di religione cattolica).

Vorrei sapere — in relazione al superamento di alcune norme tipiche della legislazione fascista — quale tipo di regole lei presupporrebbe e come si dovrebbe adeguare l'Italia ai principi costituzionali generali ed ai diritti di libertà riguardati questa materia.

CARLO LEONI. Ci stiamo confrontando con un uomo di vasta cultura, che ringrazio per la sua presenza, ma — mi spiace dirlo — ho ascoltato una, seppur rapida, assolutamente semplificata lettura dell'Islam, anche con affermazioni non rispondenti al vero. Chiunque abbia visitato una moschea in qualsiasi parte del mondo ha potuto vedere che, al suo interno, la preghiera individuale esiste ed è praticata.

La lettura dell'Islam da lei svolta, professor Baget Bozzo, non è consapevole della fase complessa che stanno attraversando l'Italia, l'Europa e tutto il mondo occidentale, per cui se non si trovassero canali di dialogo e di intesa si potrebbero porre rischi molto seri. Un atteggiamento esclusivamente di repulsione non sarebbe soltanto in sé grave, ma foriero di conseguenze negative.

Lei, professor Baget Bozzo, ha correttamente affermato che l'Islam, a differenza delle altre religioni, non ha una struttura gerarchica con un proprio vertice apicale. La stessa assenza di gerarchia, però, è conosciuta anche da altre religioni. Ad esempio, tra le intese già firmate dallo Stato, ve ne è una riguardante l'Unione dei buddhisti italiani e non un'intesa con un vertice della religione buddhista. Non credo, quindi, che una presunta difficoltà di carattere organizzativo possa impedire la necessaria politica di dialogo e di intesa — nell'interesse della convivenza civile all'interno del nostro paese — con quella che

è una confessione religiosa, ormai, molto diffusa in Italia. Negare questo aspetto significherebbe chiudere gli occhi e non credo che ciò sarebbe positivo.

MARCELLO PACINI. Vorrei rivolgere al professore una domanda, argomentando prima una valutazione su quanto da lui espresso. Ho apprezzato alcune osservazioni svolte in merito alla differenza tra il nostro tradizionale modo di intendere la religione e la sua organizzazione e quello islamico. Uno dei punti su cui dovremo riflettere in Commissione non riguarda tanto la necessità di aprire o meno un canale di dialogo — aspetto che reputo del tutto pacifico —, quanto di capire se un disegno di legge come quello oggetto della nostra attenzione non sia troppo occidentale, nel senso di non tenere nella dovuta considerazione ciò che è fondamentalmente differente rispetto alla nostra tradizione.

Trovo ad esempio — su ciò vorrei un parere da parte del professore — che dinanzi ad un Islam molto pluralista con al suo interno sciiti e sunniti, che si combattono in modo cruento...

MARCO BOATO. I cattolici ed i protestanti si combattono uccidendosi in Irlanda; è una storia che riguarda anche altre religioni.

MARCELLO PACINI. Certamente, collega Boato. Non intendo fare osservazioni polemiche; vorrei dialogare pacificamente, ma anche riportare le questioni alle debite proporzioni. La situazione nella piccola Irlanda, dove le istanze religiose si confondono con quelle sociali e con contraddizioni storiche ben note, non è facilmente rapportabile alle rilevanti differenze anche dottrinarie di conflitti in atto tra sciiti e sunniti. Inoltre, all'interno dei sunniti esistono differenze molto profonde tra scuole giurisprudenziali: i *sufi* sono su posizioni molto diverse da quelle dei *wahhabiti*. Siamo, insomma, dinanzi ad un mondo estremamente complesso, quale quello dell'Islam.

Vorrei sapere come dovrebbe essere affrontata, ad avviso del professore, la complessità del mondo islamico. Avremo, in un prossimo futuro, cittadini italiani che possono liberamente scegliere all'interno della grande « offerta » rappresentata dalla religione islamica e mi chiedo se non si debbano attuare distinzioni non per quanto riguarda la libertà religiosa, ma relativamente alle applicazioni civili di tale libertà.

Nella precedente audizione ho chiesto se esistessero ministri di culto nella religione islamica al professor Cardia, il quale mi ha risposto, con grande sicurezza, affermativamente. Continuo a nutrire alcuni dubbi, che ritengo fondati, dato che noi forniremo una qualifica, ministro di culto, a persone che potrebbero non sentirsi tali, ma leader spirituali, guide alla preghiera, con altre modalità che non implicano la necessità di celebrare un matrimonio.

Il matrimonio celebrato davanti all'imam è inconcepibile in un paese musulmano. Stiamo creando, allora, un islam europeo diverso da tutti gli altri conosciuti fino ad oggi.

LUCIANO DUSSIN. Apprezziamo la chiarezza e la franchezza dell'esposizione, e soprattutto l'individuazione del problema islamico. È stato chiarissimo quando ha affermato che il diritto del Corano è il Corano stesso, in quanto non ne riconosce altri.

L'unico scopo dell'Islam è quello di combattere l'Occidente; gli interlocutori prevalenti sono rappresentati da esponenti di forme violente di integralismo islamico, che hanno vinto su qualsiasi altra espressione.

Tale progetto di legge consente alcune aperture, ma continuiamo a chiederci a chi e verso chi: i dubbi di Baget Bozzo sono anche i nostri.

PRESIDENTE. Do la parola a don Baget Bozzo per la replica.

GIANNI BAGET BOZZO. Il terrorismo islamico è un fenomeno nuovo; non è consentito nella tradizione del Corano,

della sunna, o della sharia, accettare il suicidio come arma di lotta. È un fatto nuovo, non valutabile sufficientemente, così come la nascita nel secolo attuale dell'Islam politico, nato da quel genio creativo che fu l'imam Khomeini che ebbe la grande idea di creare non uno Stato autoritario, ma uno Stato islamico con forme democratiche.

Nel caso iraniano abbiamo assistito ad uno sviluppo positivo dell'Islam politico, ma in quello afgano ci siamo trovati di fronte ad una corrente giuridica, la salafita (la più stretta), che è andata oltre il riconoscimento che il Corano fa della protezione dovuta ai cristiani e agli ebrei; dalla sua evoluzione, che ha manifestato una grande influenza in Africa, è nata l'idea di Bin Laden di sviluppare la guerra totale all'Occidente.

Si tratta di fenomeni relativamente nuovi nell'Islam; gli episodi di sgozzamento di musulmani in Algeria, un fenomeno che ancora non si è concluso, indicano la presenza, al di fuori del Corano, della sunna e della sharia, del concetto nuovo di islamismo politico, che ha formazioni interessanti come il khomeinismo ed altre criminali come il terrorismo.

Tale realtà si diffonde, tant'è che si pensa che in Italia ci siano attivisti di Al Qaeda, per cui siamo di fronte a fatti che devono essere valutati non in riferimento all'Islam, bensì come un fenomeno nuovo e pericoloso.

Per rispondere all'onorevole Montecchi, conosco due tipi di costituzioni, una flessibile e l'altra rigida, ma non ne conosco di evolventi o variabili.

ELENA MONTECCHI. Facevo riferimento alle sentenze della Corte costituzionale.

GIANNI BAGET BOZZO. In tale caso non posso pensare che la Corte costituzionale riveda i sistemi stabiliti dagli articoli 7 ed 8, su cui si fonda lo Stato italiano.

Comunque, in tale progetto di legge non avete invocato il riferimento alla Corte, per cui ritengo sia giusto applicare

gli articoli 7 ed 8, per dare la possibilità allo Stato di fare accordi con le confessioni, osservandone però la conformità reale.

Abbiamo un sistema unico in Europa, che è collegato al sistema concordatario, in quanto abbiamo assunto che le religioni possono avere un fine positivo per lo Stato: il sistema concordatario è accettare che il riconoscimento dell'altra parte abbia un fine anche per lo Stato; l'accordo è bilaterale, non è fatto *pro ecclesia*, per cui lo Stato deve trovare i suoi benefici.

Al contrario, credo non sia possibile stabilire l'uguaglianza delle religioni, che è un fatto contro la Costituzione: se la Corte costituzionale lo afferma, viola la Costituzione; le religioni dell'articolo 8 non sono uguali, ma sono ugualmente libere. Voler applicare a tutte le religioni il sistema del riconoscimento come corpi sociali, che ha fondamento nel sistema concordatario, mi pare un assurdo storico, in quanto sovverte l'ordinamento stesso. Si tratta di un'opinione che mi pare faccia parte di posizioni ideologiche, oggi estinte in Europa, ma fortunatamente ora non più prevalenti.

L'Islam riconosce la preghiera individuale, ma tale forma, rappresentata dal sufismo, non ha mai avuto un riconoscimento islamico; diversi furono i martiri del sufismo, da alcuni ridefinito l'Islam cristianizzato, ma tale fenomeno, che ha conosciuto un'intensa mistica, non fa parte della cultura islamica. Il suo sviluppo è stato a fianco dell'Islam, il quale tuttora nella sua complessità manifesta diverse sette, molte delle quali in Turchia, che possiedono forme diverse. Gli immigrati mussulmani, migliori per noi, sono i senegalesi, perché tra di loro è diffuso il sufismo.

Ho affermato che il terrorismo non fa parte dell'Islam; tuttavia, esistono delle grandi diversità; nell'Occidente cristiano è, infatti fondamentale il rapporto Dio-individuo, mentre nell'Islam il rapporto prevalente è con l'*umma* islamica, che può essere interpretata anche attraverso delle *fatwa* estreme, come quelle di Khomeini verso Salman Rushdie.

Il Santo Padre è andato a visitare una moschea islamica, anche il *mufti* della Siria viene spesso in Vaticano, invece ha benedetto l'attentato alle due torri. Per tale motivo, mentre affermo che il terrorismo non è di matrice islamica, devo dire che esso suscita dei consensi appunto perché in sostanza manifesta la potenza del dio islamico contro il nemico occidentale, anche se non credo che il terrorismo abbia consensi di massa. A mio modo di vedere, nello stabilire rapporti più profondi con l'Islam occorre tenere conto di queste differenze. Il modo in cui i fondamentalisti agiscono in Italia è quello di attivarsi per richiedere diritti; sono i fondamentalisti che in genere chiedono venga tolto il crocifisso dalle aule. Bisogna tenere conto che non basta pensare all'Islam come è, ma considerare che l'Islam è oggi attraversato da matrici politiche che in alcuni casi sfociano nel fondamentalismo a cui, dando riconoscimenti giuridici, forniremo la spinta a chiedere ancora di più. Noi continuiamo ad essere considerati come gli abitanti della terra della guerra e dell'oscurità. L'Islam conosce il fenomeno dell'islamismo politico almeno a partire dal 1979, e tutto ciò crea delle relazioni profondamente diverse.

In Italia, nel corso degli ultimi decenni, quasi tutto il patrimonio conoscitivo accumulato nel corso dei secoli è stato dimenticato e trascurato, mentre in altri paesi europei la cultura islamica è stata coltivata in maniera accurata. Dobbiamo considerare, pertanto, cosa ci differenzia dalla cultura islamica: penso che un islamico in Italia abbia diritto alla sua libertà religiosa, ma ciò di cui ho paura è che si stabiliscano dei diritti per i loro gruppi religiosi, perché potrebbero essere strumentalizzati dai fondamentalisti. Sono convinto che non sia necessaria alcuna legge in materia e che si potrebbe andare avanti con il sistema attuale, ma, se si dovesse varare un qualche intervento legislativo, occorrerebbe stabilire la compatibilità di fatto tra la religione in questione con il nostro diritto costituzionale. Ma l'Islam non conosce la libertà di

religione e la libertà di coscienza: la Dichiarazione dei diritti umani fatta dagli Stati islamici si fonda sul Corano, l'Islam non riconosce altra realtà al di fuori di se stesso, mentre la Chiesa riconosce i diritti naturali. Il dialogo che la Chiesa ha tentato di instaurare con l'Islam non è mai riuscito, perché per l'islamico dialogare con altre religioni vuol dire mettere in discussione la sottomissione a Dio. Mentre il concetto di fede per i cristiani è l'adesione alla verità, per gli islamici è la soggezione al Corano. Mi auguro che in Italia si instauri una convivenza pacifica e positiva con l'Islam, ma devo dire che in tutti i paesi europei, lo si è visto in Francia o in Svezia, il problema della incomunicabilità tra la cultura islamica e le culture occidentali è diventato più forte con il passare del tempo. Prima di riconoscere una personalità giuridica a dei gruppi islamici informali bisognerebbe pensarci bene, bisognerebbe indicare con chiarezza nella legge che chi chiede il riconoscimento della Repubblica Italiana deve riconoscere nella sua religione libertà di coscienza e libertà di religione. Se non si segue questa strada, non c'è possibilità di intesa, perché vorrebbe dire ammettere anche chi le nega; facendo perdere ad ogni valore in Italia la sua efficacia giuridica, diventeremmo una società di valori che non hanno riferimento nello Stato.

Il professor Pacini è un benemerito degli studi islamici già da quando era dirigente della Fondazione Agnelli, l'unico centro che ha analizzato da tempo il problema islamico in Italia. Rispondendo alla sua domanda, credo che la cosa essenziale sia raggiungere sì intese, purché siano bilaterali: in sostanza, bisogna che gli islamici accettino e rispettino i nostri simboli. Ritengo che questa materia sia scottante e da rivedere e che la cosa migliore sarebbe attenersi alla lettera della Costituzione ed al diritto vigente.

PRESIDENTE. Ringrazio don Baget Bozzo per il suo intervento e dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione di Francesco Castro, professore di diritto islamico presso la II Università di Roma Tor Vergata.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche inerenti la libertà religiosa, l'audizione del professor Francesco Castro, docente di diritto islamico presso la seconda università di Roma Tor Vergata. Lo ringrazio per avere accettato il nostro invito, scusandoci per l'orario, ma abbiamo l'esigenza di completare l'indagine conoscitiva in tempi brevi. Gli do senz'altro la parola.

FRANCESCO CASTRO, *Professore di diritto islamico presso la II Università di Roma Tor Vergata*. Presidente, non è un problema, visto che tengo le mie lezioni proprio verso l'ora di pranzo. Ho portato alla Commissione una serie di documenti relativi all'Islam in Italia.

PRESIDENTE. La ringraziamo, professore, sarà nostra cura metterli a disposizione di tutta la Commissione.

FRANCESCO CASTRO, *Professore di diritto islamico presso la II Università di Roma Tor Vergata*. Tenendo conto della presenza sempre crescente dei musulmani in Italia, farò alcune osservazioni sul progetto di legge che mi è stato fatto avere dalla Commissione. I problemi di ordine generale sono già risolti evidentemente dallo scudo costituzionale. Potrebbero manifestarsi invece dei problemi riguardanti situazioni lavorative, ma in parte sono già risolti senza una norma generale che riguardi l'articolazione della vita quotidiana del musulmano che lavora in un'impresa italiana.

Nelle regioni dove è alta la presenza di musulmani in imprese, solitamente viene regolata tranquillamente la possibilità di tenere le preghiere quotidiane. Le preghiere dell'alba non presentano nessun problema, perché non è iniziato l'orario di lavoro, quella del mezzogiorno può avere un impatto, anche se so che esiste una

certa elasticità di orario, che da mezzogiorno può arrivare alle 14-15, e quindi la questione non si pone, se si tratta di un orario lavorativo entro le 14. Gli altri casi sono risolti a seconda delle esigenze e degli interessi delle imprese. Sotto questo profilo, non mi sembra esistono grossi problemi.

La questione alimentare può porre alcuni problemi nel corso della giornata: dal 1980, il nostro ordinamento consente la macellazione rituale, sia per gli ebrei sia per il musulmani, quindi vi possono essere macellerie regolarmente funzionanti che provvedono alla vendita di carni macellate ritualmente. La distribuzione presso scuole, carceri ed ospedali è più difficile. Nelle scuole, è lasciato alla sensibilità del preside e del direttore didattico, se sono presenti molti bambini musulmani, di far arrivare alla mensa scolastica cibi conformi alla religione musulmana. Per il carcere si era posto il problema del *ramadan*, ma una circolare del Ministero dell'interno consente ai musulmani in prigione di poter seguire il digiuno quotidiano, mangiando al tramonto; infatti, ciò non infirma l'organizzazione del carcere, dal momento che i carcerati si preparano i cibi per loro conto.

Il problema che può avere un certo impatto, di cui si è parlato costantemente, riguarda il matrimonio. Sovente, il matrimonio musulmano confligge con l'ordinamento italiano, anche quello monogamico; il matrimonio poligamico, che è considerato reato dal nostro ordinamento, può essere preso in considerazione solamente nel caso di matrimoni contratti all'estero. Il Consiglio di Stato, nel 1989, a proposito del cuoco marocchino del circo Medrano, ha risolto il problema affermando che, se il matrimonio poligamico è stato contratto all'estero secondo il diritto locale, non ha nessun impatto sul nostro ordinamento, se i soggetti interessati restano cittadini stranieri: se uno dei coniugi vuole acquistare la cittadinanza italiana, bisognerà risolvere il problema dello scioglimento del secondo matrimonio, che in questo caso confliggebbe con il nostro ordinamento. La questione del circo Medrano venne risolta

perché le due consorti ebbero contratti di lavoro separati e non rientravano più nel caso del ricongiungimento familiare. Questo aspetto va controllato caso per caso, ma non costituisce un grave problema di ordine pubblico.

Si sono presentati alcuni casi in cui il matrimonio poligamico costituiva una conseguenza dell'immigrazione in Italia; molti lavoratori marocchini in Sicilia contraevano un secondo matrimonio per avere una compagna in Sicilia, avendo lasciato a casa la prima moglie. Questo poteva comportare qualche problema, però vennero tutti risolti (sono anni che non ne sento più parlare) contraendo il matrimonio per procura nel paese di origine: la seconda moglie, giunta in Italia oppure già presente, non costituiva un problema, in quanto cittadina musulmana di un paese arabo.

Il profilo potrebbe diventare più complesso all'interno di un'eventuale intesa, ma questo, per il momento, non ci interessa, poiché le intese con le comunità musulmane sono ancora lontane: infatti, i musulmani in Italia appartengono ad una miriade di associazioni religiose. Si tratta di una religione che non ha una struttura gerarchica di tipo ecclesiastico, e quindi ciascun musulmano colto può diventare il capo religioso di un gruppo e guidare la preghiera. In questo caso, potrebbero nascere dei problemi, ma poiché è ancora vigente la legge risalente al 1929, non è pensabile la stipula di un'intesa, in quanto manca la rappresentatività da parte delle comunità musulmane: in Spagna, in relazione all'*acuerdo* del 1992, tutte le associazioni avevano costituito un'unione; in Francia, esiste una doppia associazione, ma non il problema dell'accordo, per un altro sistema di relazioni tra Stato e comunità religiose. In Italia, sotto questo profilo, se non si risolve il problema della rappresentatività delle comunità presenti in Italia, l'intesa è impensabile.

Un altro problema che ha comportato un impatto è stato quello relativo alle inumazioni: la tecnica islamica, che coincide con quella ebraica dell'inumazione nel sudario nella nuda terra, confligge con

le nostre leggi di polizia mortuaria. Nel solo cimitero di Trieste, cimitero bosniaco, la cui autorizzazione era avvenuta con un decreto dell'imperatore Francesco Giuseppe, ancora si seppellisce secondo il sistema tradizionale. I defunti musulmani sono due o tre l'anno, cioè i marinai che muoiono nel porto di Trieste e vengono sepolti lì.

Il cimitero di Sant'Anna è realizzato in modo antitetico a come dovrebbe essere realizzato un cimitero. Intorno vi è un rigagnolo d'acqua che raccoglie liquami; nel secolo scorso non si riteneva che fossero inquinanti, ma oggi ciò confligge con le nostre conoscenze e regole.

Poiché anche in Francia, per superare il principio della laicità dei cimiteri, sono stati concessi appezzamenti particolari, molti sindaci concedono un appezzamento di terra dove i musulmani sono sepolti con i loro simboli religiosi, ma sempre con la doppia cassa di zinco e legno, come previsto dal nostro ordinamento.

Questo problema non ha avuto un grosso impatto, poiché, anche oggi, in molti paesi musulmani avviene lo stesso; un musulmano defunto all'estero, rimpatriato con una cassa doppia usata per il viaggio, è seppellito nel cimitero musulmano con la cassa, senza procedere all'apertura della stessa ed al seppellimento secondo il sistema locale.

Un altro impatto di una certa rilevanza è quello scolastico, legato all'insegnamento della religione. Il nostro ordinamento non prevede per le religioni non cattoliche la sostituzione con un'ora di insegnamento della religione specifica praticata dalla minoranza, essendo attualmente prevista soltanto la sostituzione con un'ora di cultura. Una richiesta sollevata sovente dalle comunità musulmane è che i bambini musulmani possano seguire, a spese della loro comunità, l'ora di religione attraverso un docente di religione fornito dalla moschea locale. In questo caso si pone un altro problema legato alla qualificazione dell'insegnante secondo le nostre norme scolastiche, problema che — al momento — non mi sembra risolvibile.

La situazione si risolve con la sostituzione attraverso l'ora di cultura. L'impatto non è molto forte, finché non vi sarà una popolazione musulmana più numerosa, tale da condurre alla costituzione di intere classi scolastiche di bambini musulmani (in quel caso, probabilmente, il problema sarà risolto sostituendo il docente di religione). In questa fase, che potrebbe durare ancora tra i 20 ed i 25 anni, il problema deve essere considerato nell'ottica dell'attuale legislazione italiana.

MARCELLO PACINI. Lei ha parlato di una incompatibilità con il nostro ordinamento giuridico non solo del matrimonio poligamico, ma anche del matrimonio monogamico islamico, senza specificare successivamente la questione. Desidererei un approfondimento di tale aspetto.

FRANCESCO CASTRO, *Professore di diritto islamico presso la II università di Roma Tor Vergata*. Si possono realizzare matrimoni musulmani stipulati — secondo la terminologia musulmana — nei paesi di origine oppure contratti in Italia. In questo secondo caso vi sono due tipi di matrimoni: matrimoni civili, realizzati secondo il nostro codice civile (che non implicano — peraltro — alcuna violazione dei diritti religiosi, non essendo considerato il matrimonio in Islam un'istituzione religiosa, ma un contratto di diritto privato), o matrimoni contratti in moschea, dove però il rappresentante della moschea non è riconosciuto — secondo il nostro ordinamento — ufficiale di stato civile. Questi matrimoni sono, alla stregua dei matrimoni canonici, non trascritti, non diventati concordatari e quindi indifferenti all'ordinamento italiano.

In tal modo (come è avvenuto anche in Germania, Inghilterra e Francia) si introduce il matrimonio poligamico simultaneo (il diritto islamico concede al musulmano maschio sino a quattro matrimoni simultanei). In realtà, in molti paesi non è ammessa la poligamia libera come un tempo, ma esiste una limitazione ad un secondo matrimonio, la cui realizzazione è legata alla dimostrazione di necessità per

una conclamata sterilità della prima moglie e casi simili, ma sempre con la dimostrazione di avere sana e robusta costituzione ed un patrimonio sufficiente per mantenere una seconda famiglia, non più situata — come nella tradizione — sotto lo stesso tetto, ma separata dalla prima.

La difficoltà, spesso, è data dall'impatto del singolo provvedimento, trovandoci dinanzi ad una frammentazione; non si considera più un unico matrimonio, come quello canonico per i cattolici, ma 70 matrimoni specifici a seconda di quanti sono gli Stati singoli, con notevoli differenze tra loro. L'impatto con il nostro ordinamento muta a seconda del rapporto con l'ordinamento del paese di provenienza dei soggetti che contraggono il matrimonio. I matrimoni con i musulmani non sono i più numerosi tra quelli con conflitti; secondo il Ministero degli affari esteri, con la Germania e con gli Stati Uniti i matrimoni recanti difficoltà sono molto più numerosi di quanto non lo siano con i paesi musulmani (all'incirca ogni 23 matrimoni di conflitto con musulmani ve ne sono 47 con la Germania ed un numero simile con gli Stati Uniti).

Il matrimonio tra due cittadini italiani musulmani contratto all'estero, evidentemente, può essere trascritto se conforme

alle nostre norme; tuttavia, se si tratta di un matrimonio religioso, in quanto non trascritto nello stato civile del paese in cui si è svolto, rappresenta un fatto puramente canonico, senza alcuna rilevanza per il nostro ordinamento. Dovrebbero, allora, rifare il matrimonio presso la moschea di Roma, o lì dove lo shaykh della moschea è autorizzato alla trascrizione presso l'ufficio di stato civile, oppure contrarre un matrimonio civile.

Il vecchio shaykh della moschea di Roma non stipulava mai matrimoni misti: suggeriva sempre il matrimonio civile in comune nel rispetto dell'ordinamento nazionale.

PRESIDENTE. Ringrazio il professore Francesco Castro ed i colleghi intervenuti. Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 22 novembre 2002.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

A L L E G A T I

ALLEGATO 1

XIV LEGISLATURA

<i>I COMMISSIONE PERMANENTE</i> <i>AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ED INTERNI</i>
--

C. 1576 ed abb.

**Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti
ammessi**

INDAGINE CONOSCITIVA

**RELAZIONE DEL
DOTTOR GIORGIO VILLELLA**

MEMORANDUM di Giorgio Villella

Segretario nazionale dell'UNIONE DEGLI ATEI E DEGLI AGNOSTICI RAZIONALISTI - UAAR

Audizione di martedì 22 ottobre 2002

Esame in sede referente del disegno di legge A. C. 2531

NORME SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA E ABROGAZIONE DELLA LEGGE SUI CULTI AMMESSI
e delle abbinate proposte di legge

presso la

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della residenza del Consiglio e interni)

CAMERA DEI DEPUTATI

Da buoni razionalisti, senza la Verità Assoluta in tasca, riconosciamo alle famiglie religiose il diritto di educare i loro bambini piccoli secondo le loro fedi; ma la legge, questa legge, deve assicurare a noi atei uguale possibilità. I cattolici in Italia possono educare alla loro fede i loro bambini in casa, a scuola con l'ora di religione, mandandoli in parrocchia. Le famiglie atee, invece, quando mandano i figli alla scuola materna e alla scuola elementare pubbliche, si trovano a dover scegliere il male minore: o si accetta che i propri figli vengano discriminati e emarginati, o si accetta che vengano indottrinati in contrasto con i convincimenti delle famiglie; questo, per bambini in tenera età, è molto grave.

Una richiesta fondamentale che poniamo oggi è che in questa legge venga specificato che, ogni volta che vengono sentiti i rappresentanti delle religioni, si debbano consultare anche esponenti di associazioni filosofiche non confessionali.

La mia relazione sarà breve per lasciare spazio alle domande. Riconoscere l'UAAR come interlocutore può rappresentare un ulteriore tassello per la creazione di una società meno conflittuale e più ricca di articolazioni.

Le ricadute che avrà questa legge sulla vita quotidiana coinvolgono allo stesso modo credenti e non credenti. La legge attuale, risalente al 1929, è significativamente riferita ai "culti ammessi", non è altro che un cascame di un'epoca in cui vi era una religione di stato e in cui quelli che adesso sono cittadini erano ancora sudditi.

Noi riportiamo le considerazioni degli atei: l'UAAR vede con grande favore ogni intervento volto a creare le condizioni per una effettiva libertà di pensiero, di coscienza e di religione nel nostro paese, intendendo con ciò la possibilità per qualunque cittadino di praticare, mutare o abbandonare la propria concezione del mondo senza patirne alcuna conseguenza e senza essere costretti a praticare riti ai quali sia contrario.

Tale condizione ideale, per gli atei e gli agnostici, è al momento ben lungi dal concretizzarsi: il cittadino non credente si trova troppo spesso di fronte all'alternativa se esporsi per far valere i propri diritti o se, adeguandosi esteriormente alle opinioni dominanti, sostenere *nicodemamente* attività che non condivide, sentendosi comunque estraneo nella comunità in cui opera.

Non si possono considerare i diritti dei cittadini atei ed agnostici diversamente da quelli riconosciuti dalle Intese ai credenti. Basti pensare, ad esempio, alla possibilità di tutelare la non discriminazione di un bambino che non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica, di salvaguardare il diritto al conforto umanistico di un carcerato, militare o

ricoverato ateo, di consentire la celebrazione di un matrimonio civile all'interno di una struttura degna dell'evento, di assicurare la semplicità di esecuzione delle opzioni testamentarie a favore della cremazione, di destinare un locale adeguato per i funerali laici, di rendere deducibili le erogazioni liberali erogate a favore delle loro associazioni.

Questo disegno di legge è pertanto ambiguo riguardo al trattamento di quella cospicua parte della popolazione che non crede: mentre nell'introduzione si accenna fugacemente ad una effettiva parità tra credenti e non credenti e tra confessioni religiose ed associazioni non confessionali, peraltro in riferimento a trattati internazionali sottoscritti dal nostro paese, nell'articolato ogni riferimento esplicito all'attività di un'associazione filosofica non confessionale viene a mancare; mancano misure attive di sostegno atte a permettere ai cittadini non credenti di esercitare i loro diritti; manca la difesa esplicita della loro eguaglianza di fronte alla legge. Eppure i temi oggetto delle Intesa, come accennato in precedenza, riguardano direttamente anche i non credenti che, ci permettiamo di ricordarlo ancora una volta, pesano 16 volte quanto tutte le altre confessioni di minoranza messe insieme: milioni e milioni di cittadini che si vedono privati di alcuni diritti fondamentali.

Diverse sentenze della Corte Costituzionale hanno sancito l'effettiva parità tra credenti e non credenti: l'attuale disegno di legge non va in questa direzione e presenta conseguentemente marcate caratteristiche di incostituzionalità. Se lo Stato subordina alla sottoscrizione di un'intesa la possibilità di avvalersi di alcuni diritti attinenti la sfera delle convinzioni personali, e se è facoltà di governo e parlamento stabilire le modalità tecnico-burocratiche con cui concretizzarla, una parte della popolazione, in particolare i cittadini senza religione, può venire discriminata. Questo contraddice l'articolo 3 della Costituzione nonché alcune convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia. Ne consegue, se i non credenti hanno gli stessi diritti dei credenti, che le organizzazioni in cui si associano devono giocoforza avere gli stessi diritti delle confessioni religiose in cui si riuniscono i credenti. E tale riconoscimento deve avvenire all'interno della legge di disciplina della materia, sulla falsariga di tanti paesi appartenenti all'Unione Europea.

È giusto che le frasi contenute in trattati e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia e riguardanti esplicitamente il diritto degli atei e delle loro associazioni ad avere gli stessi uguali diritti dei fedeli e delle confessioni religiose siano recepite nelle nostre leggi. Passo a leggere queste brevi citazioni, che consegnerò alla fine dell'audizione, e chiedo che vengano allegate agli atti: